

COMM. TRIB. PROVINCIALE VARESE - 123/12/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La ricorrente società Atem Servizi Integrati S.a.s. rappresentata, dal difensore Dott. Andrea Ferrario con atto del 17.02.2011, proponeva ricorso (Nr. 346.11) contro l'Agenzia delle Entrate di Varese, avverso l'avviso di accertamento nr. 9303TB01682 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Varese, notificato il 23.09.2010.

Il riguardo il ricorrente fa presente:

- che da tale avviso derivava un gravame relativo all'imposta I.V.A., interessi per € 60.415,82 e sanzioni per € 68.266,25 per un totale di € 128.682,07;
- che in data 03.11.2010 è stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.lgs. 19.06.1997 nr. 218 con relativa memoria;
- che in data 09.02.2011, con processo verbale di contraddittorio, l'Agenzia delle Entrate non accoglieva l'istanza di parte ricorrente, confermando i rilievi contenuti nell'avviso di accertamento. In particolare, la società ha emesso fatture con applicazione dell'aliquota Iva agevolata al 4% in base all'art. 74, comma 1 lett. c, del D.pr. 633/1972. Tale articolo, prevede un regime speciale di applicazione agevolata dell'imposta nel caso di cessione di una serie determinata di prodotti ed espressamente: editoria, giornali quotidiani e periodici, libri e relativi supporti integrativi, cataloghi. Nel caso in esame, la G. di F. ha verificato che i clienti della Atem non sono inquadrabili tra gli editori in quanto non hanno intrapreso alcuna iniziativa economica volta alla pubblicazione di giornali, libri e cataloghi. I prodotti ceduti dalla Atem costituiscono "gratta e vinci" e cartoline annesse al concorso.

Il ricorrente afferma di applicare l'aliquota ridotta a seguito della dichiarazione dei clienti di possedere i requisiti di cui al citato art. 74 comma 1 lettera c.

Il ricorrente chiede:

- in via principale, l'annullamento dell'atto impugnato, tenuto conto della situazione fraudolenta posta in essere da comportamenti illeciti di terzi non attribuibili a parte ricorrente.

L'Ufficio, costituitosi in data 19.04.2011, fa presente che nessuna delle due condizioni richieste dalla normativa per potere applicare l'aliquota agevolata, è stata riscontrata nelle operazioni de quibus: sia l'elemento soggettivo, i cessionari devono rivestire la qualifica di editori, sia l'elemento oggettivo, deva trattarsi di giornali, pubblicazioni periodiche, libri, supporti integrativi.

L'Ufficio chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e onorari di causa.

In data 18.02.2011, veniva depositato altro ricorso Nr. 348.11 da Atem Servizi Integreti SAS di Gi. Gi., avente lo stesso oggetto e richieste, per cui il 06.04.2011, veniva riunito a quello nr. 346.11.

All'udienza del 29.06.2011, la causa veniva discussa come in atti.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Va rilevato che la società non poteva emettere fatture con aliquota agevolata al 4% in quanto non vi erano i presupposti di cui all'art. 74 c. 1 lettera c DPR 633/72 e precisamente non si trattava di cessione di beni ivi previsti quali editoria, giornali, quotidiani periodici, libri e cataloghi.

Nel caso di specie la GdF ha verificato che i clienti della ricorrente non potevano essere inquadrati nella categoria degli editori in quanto l'attività da loro posta in essere non poteva così essere inquadrata ed i prodotti oggetto di compravendita e fatturazione erano "gratta e vinci" e/o cartoline connesse ai concorsi soggetti ad aliquota ordinaria.

Nel caso di specie, come risulta in atti, ed indipendentemente dalla contestazione della ricorrente circa la sua buona fede nell'emissione di fatture con aliquota agevolata, mancano le due condizioni previste dalla norma per l'applicazione dell'aliquota agevolata di cui all'art. 74 comma 1 lettera c sia quella soggettiva in quanto il cessionario deve essere editore, sia quella oggettiva in quanto i beni ceduti debbono far parte delle categorie sopra indicate e quindi debbono essere libri, riviste, giornali ecc.

La natura della controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese di causa.

P.Q.M.

La Commissione respinge i ricorsi riuniti. Spese compensate.